



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 25


accompagnante la richiesta di approvazione del nuovo Statuto del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori,

sottoponiamo alla vostra attenzione per esame e approvazione il presente messaggio riguardante l'adozione del nuovo Statuto del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina (CDAM).

1. Premessa

Come abbiamo già avuto modo di indicare l'adozione di un nuovo statuto si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore, con il 1° settembre 2011, della nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) approvata dal Gran consiglio in data 22 febbraio 2010. Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone lo svolgimento di tutto l'iter procedurale necessario che prevede:



Come si può evincere nell'immediato dallo specchietto alla pagina precedente, la procedura di adeguamento dei Consorzi, sulla base delle disposizioni emanate dalla Sezione Enti Locali, avrebbe dovuto, in linea di principio, essere conclusa entro il 31 marzo 2013, così da rispettare, a decorrere dal 1° aprile 2013, la nuova legge,

permettendo così parallelamente di poter iniziare l'attività in un contesto istituzionale già adattato alle nuove norme.

Per quanto riguarda il predetto Consorzio, in accordo con la Sezione Enti Locali, è stata richiesta la proroga motivata principalmente dal cambio in atto dei Comuni aderenti ciò che ha permesso di portare a termine i lavori in corso nel nostro Comune, in particolare al completamento dell'allacciamento alle infrastrutture consortili. A tal riguardo, si veda il punto 3.

2. I punti salienti del nuovo Statuto

Sentiti i pareri dei Municipi dei Comuni consorziati la Delegazione consortile ha quindi avviato l'iter procedurale per la revisione dello Statuto.

Esaminati i contenuti della nuova LCCom il Consorzio è giunto al convincimento che l'entità delle modifiche è tale da non giustificare una revisione parziale, ma che occorra procedere alla sostituzione completa dello Statuto esistente adattando il modello tipo elaborato dalla Sezione degli enti locali allo statuto originario (**doc. A**).

Considerato che lo Statuto in esame ricalca in grandi linee il modello tipo elaborato dalla Sezione Enti Locali, le riflessioni più importanti riguardano le seguenti nuove tematiche:

- a) competenze delegate alla delegazione consortile (art. 9)
- b) diritto di voto dei consiglieri consortili (art. 12)
- c) composizione delegazione consortile (art. 16)
- d) finanziamento (art. 26)

Ad a) competenze delegate alla Delegazione consortile (art. 9)

Secondo l'art. 17 cpv 3 LCCom è stata confermata la facoltà, attraverso scelta statutaria, di delega alla Delegazione consortile di competenze decisionali in materia di spese di investimento (lett. c), di opere consortili (lett. e), di beni consortili (lett. f), di procedure giudiziarie (lett. h) e per le competenze residue (lett. i).

Tenuto conto dell'esigenza di disporre di un adeguato grado di flessibilità nella gestione ordinaria di tutto il nostro impianto di depurazione, comprese le infrastrutture fognarie di adduzione delle acque luride che ormai constano di parecchi km di rete, per rapporto alla situazione attualmente vigente, vengono proposti:

- CHF 30'000.00 per oggetto
- CHF 60'000.00 quale limite massimo complessivo annuo

ad b) diritto di voto (art. 12)

Per legge è attribuito un delegato e un supplente per ogni Comune consorziato il quale esercita un numero di voti in proporzione alla popolazione, salvo diversa disposizione statutaria. La quantità di voti da ridistribuire è pari a 100.

Si propone di correggere questo parametro "*peso della popolazione*" facendo riferimento alla chiave di riparto usata per il finanziamento del Consorzio. Ne risulta un parametro più equo che tiene calcolo, oltre che della popolazione residente, anche degli abitanti equivalenti, ottenuti sommando i seguenti parametri:

- ❖ abitanti residenti
- ❖ inquinamento delle industrie, calcolato con dati seguenti:
 - posti di lavoro valutati come abitanti al 50%
 - abitanti idraulici (calcolo d'inquinamento delle industrie valutato sui dati comunicatoci dai comuni)
- ❖ turismo (secondo le statistiche dell'Ente del Turismo).

Secondo la Chiave di riparto 2010, i voti sarebbero così ripartiti:

COMUNI	ABITANTI RESIDENTI al 31.12.09	INDUSTRIA				TURISMO		TOTALE ABITANTI EQUIVALENTI	RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO	VOTI
		Posti di Lavoro		A.E.	A.E.	Pernottam. ETM. 2009	A.E. TURISM			
		Totale	parziali 1/2	IDRAULICI	INDUSTRIA					
ASTANO	311	0	0	0	0	68'943	472	783	3.38%	3
BEDIGLIORA	653	14	7	6	13	37'843	259	925	3.99%	4
CASLANO	3'996	492	246	466	712	223'605	1'532	6'240	26.91%	27
CROGLIO	851	568	284	507	791	15'850	109	1'751	7.55%	8
MAGLIASO	1'467	235	118	108	226	60'969	418	2'110	9.10%	9
MONTEGGIO	889	452	226	195	421	57'927	397	1'707	7.36%	7
NEGGIO	341	6	3	0	3	10'717	73	417	1.80%	2
PONTE TRESA	807	86	43	7	50	50'922	349	1'206	5.20%	5
PURA	1'306	5	3	0	3	69'173	474	1'782	7.69%	8
SESSA	672	0	0	0	0	68'333	468	1'140	4.92%	5
VERNATE	560	0	0	0	0	35'686	244	804	3.47%	3
CURIO	532	48	24	9	33	22'798	156	721	3.11%	3
NOVAGGIO	823	168	84	194	278	38'144	261	1'362	5.88%	6
ALTO MALC.	801	0	0	0	0	61'818	423	1'224	5.28%	5
ARANNO	318	0	0	0	0	23'987	164	482	2.08%	2
MIGLIEGLIA	273	0	0	0	0	20'345	139	412	1.78%	2
ISEO (BIOGG.)	78	0	0	0	0	6'020	41	119	0.51%	1
TOTALE	14'678				2'529		5'980	23'187	100.00%	100

L'attribuzione dei voti è ricalcolata ogni 4 anni, a cambio legislatura.

Ad c) delegazione consortile - composizione (art. 16)

L'art. 20 cpv. 1 LCCom prevede la composizione della Delegazione consortile da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Tenuto conto dell'entità del Consorzio, della tipologia di attività e per una migliore rappresentatività, la Delegazione consortile è proposta con il numero massimo di membri previsto dalla LCCom, ossia 5 membri.

Ad d) finanziamento (art. 26)

La chiave di riparto delle spese di gestione e degli investimenti rimane quella già definita nello statuto oggi ancora in essere. La Delegazione consortile ha giudicato che non ci siano motivi per proporre altre modalità di riparto.

Inoltre la Delegazione, tenuto conto della successiva modifica legislativa del 12 marzo 2012 della LCCom, ha ritenuto opportuno di mantenere il consolidamento degli investimenti presso il Consorzio e di non ripartirlo ai Comuni. Ciò permette una ripartizione dei costi più fedele all'evoluzione di ciascun Comune in termini di utilizzo delle infrastrutture ed i Comuni, con la nuova legge, hanno mezzi più efficaci per intervenire nella gestione consortile e controllarla.

Per quanto attiene al criterio di suddivisione degli oneri fra i diversi Comuni consorziati si rinvia al documento allegato (**doc. B**).

3. Allargamento del Consorzio a 6 nuovi Comuni

Per quanto attiene allo smaltimento delle acque luride si ricorda come oggi sono esistenti due Consorzi che servono 6 Comuni, e meglio:

- ❖ Consorzio Depurazione Acque Alto Malcantone:
Alto Malcantone (partecipazione finanziaria al 53.60%), Miglieglia, Aranno, Bioggio (per la frazione di Iseo)
- ❖ Consorzio Depurazione Acque Curio-Novaggio
Omologhi Comuni

Sul piano tecnico questi Comuni da un paio di anni, a secondo dello stato di avanzamento dei lavori di posa delle necessarie infrastrutture, fanno convogliare le loro acque luride verso il depuratore del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina.

Con l'inizio del corrente anno i lavori di collegamento tra le reti si sono conclusi e pertanto, come conseguenza naturale dei cambiamenti intervenuti, i Consorzi devono giocoforza cessare la loro attività. Si annota al riguardo come il CDA Alto Malcantone al momento della sua costituzione aveva come mandato la costruzione delle opere di adduzione delle acque luride verso il depuratore di Madonna del Piano.

Rimane in sospeso la discussione circa la richiesta finanziaria avanzata dal Consorzio Depurazione della Magliasina per lo sfruttamento dell'impianto di Depurazione; la ricerca di una soluzione spetterà ai competenti organi direttivi del predetto Consorzio.

Al momento i costi per cui sopra, sulla base delle indicazioni fornite nel messaggio consortile, sono stati stimati in ragione di CHF 336'700.- a carico del CDA Alto Malcantone.

Si tiene a ribadire che tale dato ha valore puramente indicativo ed è frutto di una considerazione di più ampio respiro che non impegna dunque a nessun titolo il nostro Comune. Infatti, il raggiungimento di un'eventuale intesa dovrà essere oggetto di specifico messaggio all'intenzione dell'omologo organo del Legislativo, previa consultazione ai Comuni consorziati (art. 13).

4. Il seguito della procedura

La procedura stabilita dalla Sezione Enti locali per l'adeguamento delle disposizioni statutarie per i Consorzi esistenti prevede quanto segue:

- 1) preavviso del Consiglio consortile all'attenzione dei Municipi e dei Consigli comunali dei Comuni consorziati;
- 2) approvazione del nuovo statuto da parte dei Consigli comunali e designazione del rappresentante e del supplente nel Consiglio consortile;
- 3) trasmissione del nuovo Statuto da parte della Delegazione consortile al Consiglio di Stato per ratifica;
- 4) entrata in vigore del nuovo Statuto;
- 5) seduta costitutiva dei nuovi organi (legislatura 2013 - 2016)

5. Conclusioni

Lo statuto attualmente in vigore risale al 1997. Il disegno di quello nuovo, approvato dall'omologo legislativo in occasione della seduta del 30 gennaio 2013, ha pure fatto l'oggetto di una presentazione presso i Comuni, i cui Esecutivi sono stati successivamente chiamati ad esprimersi sui principi in esso contenuti, in special modo sulla chiave di riparto.

Nella stesura del presente progetto sono stati considerati i principali risultati scaturiti da questa prima generale consultazione e dalla verifica di massima eseguita dalla Sezione Enti Locali, organo che sarà successivamente chiamato a formulare la decisione di ratifica da parte dell'Autorità cantonale.

Con queste considerazioni, a vostra piena disposizione per eventuali ulteriori indicazioni, vi invitiamo a voler




risolvere

1. E' approvato il nuovo statuto del Consorzio Depurazione delle Acque della Magliasina, come da testo allegato (**doc. A**) e parte integrante del presente messaggio municipale.
2. Lo Statuto entrerà in vigore con l'approvazione dei Consigli o Assemblee comunali dei singoli Comuni consorziati e l'approvazione definitiva da parte del Dipartimento delle istituzioni, e per esso dalla Sezione degli enti locali.

§ Con la ratifica del nuovo Statuto sarà abrogato quello convalidato dal Consiglio di Stato il 24 dicembre 1997.
3. E' ratificata la proposta del Municipio tesa a designare il signor Daniel Müller quale rappresentante rispettivamente il signor Roberto Joos quale supplente in seno a tale Ente (art. 6).
4. E' approvato lo scioglimento del Consorzio Depurazione Acque Alto Malcantone ai sensi dell'art. 45 LCCom.
5. Si prende atto della facoltà di delega concessa dal Consiglio consortile alla Delegazione del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina intesa a individuare la quota di costi relativa all'uso dell'impianto di depurazione da parte del disciolto Consorzio (pto. 4).

La validità di un eventuale accordo raggiunto è subordinato al preavviso favorevole da parte del Municipio del Comune di Migliegla e all'approvazione del rispettivo Organo legislativo in forza all'art. 13 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco		La Segretaria
 K. Weber		 L. Soldini

Allegati:

- doc. A: progetto nuovo Statuto
doc. B: chiave di riparto 2010

Migliegla, 16 aprile 2013
Ris. mun. no. 184/2013 del 16.04.2013



STATUTO DEL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DELLA MAGLIASINA

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1

DENOMINAZIONE E COMUNI CONSORZIATI

Con la denominazione di **Consorzio per la depurazione delle acque della Magliasina** è costituito tra i Comuni di

*1 Alto Malcantone	7 Croglio	13 Novaggio
2 Aranno	8 Curio	14 Ponte Tresa
3 Astano	9 Magliaso	15 Pura
4 Bedigliora	10 Migliegla	16 Sessa
*5 Bioggio (Iseo)	11 Monteggio	*17 Vernate
6 Caslano	12 Neggio	

un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010, della legge federale sulla protezione delle acque e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975.

Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale. Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo scopo di evitare un indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del 100%.

l'interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue:

*1) 64%; *5) 3%; *17) 90%; (valutazione luglio 2012)



Art. 2

SCOPO

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire impianti di smaltimento e di depurazione delle acque di scarico e di provvedere alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione.

Conformemente agli scopi menzionati al Consorzio sono delegate le competenze comunali per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque, ad esclusione delle opere di PGS comunale.

Art. 3

SEDE

La sede del Consorzio è a Croglione.

Art. 4

DURATA

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5

ORGANI

Gli organi del Consorzio sono:

1. Il Consiglio consortile.
2. La Delegazione consortile.



1. Consiglio consortile

Art. 6

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante ed il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7

COMPETENZE

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8

SEDUTA COSTITUTIVA

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.



Art. 9

COMPETENZE DELEGATE ALLA DELEGAZIONE CONSORTILE; FACOLTÀ DI DELEGA ALL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di Fr. 30'000.--. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di 60'000.--.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10

FUNZIONAMENTO

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.


Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11

RITIRO E RINVIO DEI MESSAGGI

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.



Art. 12

DIRITTO DI VOTO

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente agli abitanti equivalenti sono 100, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente ai rispettivi abitanti equivalenti;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto 0,5 o più è assegnato un voto intero.

Art. 13

COINVOLGIMENTO DEI COMUNI

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14

ISTRUZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sostituzione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.



Art. 15

SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quanto ciò sia chiesto:
dalla Delegazione consortile;
da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16

COMPOSIZIONE

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17

NOMINA DELLA DELEGAZIONE

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

È eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.



Art. 18

PRESIDENTE

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19

COMPETENZE

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno i conti preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e di finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive Modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.

Art. 20

FUNZIONAMENTO

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare, alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV della Legge organica comunale, tranne gli articoli no 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi e 116.



CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21

TENUTA DEI CONTI

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art.22

DESIGNAZIONE E COMPITI DELL'ORGANO ESTERNO

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'articolo 21.

Art. 23

CONTI PREVENTIVI

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24


CONTI CONSUNTIVI

La Delegazione consortile, invia copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.



Art. 25

PIANO FINANZIARIO

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio mediante delle quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

I Comuni partecipano alle spese di gestione corrente e agli investimenti del Consorzio in base ad una chiave di riparto che tiene conto:

- a) della popolazione residente;
- b) degli abitanti equivalenti (grado di inquinamento).

La chiave di riparto è contenuta nell'allegato A allo statuto, del quale è parte integrante. La stessa viene aggiornata ogni quattro anni o immediatamente nel caso di mutamenti eccezionali.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 27

SEGRETARIO CONSORTILE E DIPENDENTI

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I della Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.



Art. 28

DIRITTO DI FIRMA

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 29

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.
Lo statuto ratificato dal Consiglio di Stato il 24 dicembre 1997 è abrogato.

Per il CONSORZIO:

Il Presidente:

Luciano Viotto

Il segretario:

Michele Simoni

Madonna del Piano,
Ratificato dal Consiglio di Stato il

ALLEGATO -A-

CHIAVE DI RIPARTO 2010

COMUNI	ABITANTI RESIDENTI al 31.12.09	INDUSTRIA					TURISMO			TOTALE ABITANTI EQUIVQULENTI	RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO
		Posti di Lavoro		A.E. IDRAULICI	A.E. INDUSTRIA	Pernottam. ETM. 2009	A.E. TURISMO				
		Totale	parziali 1/2								
ASTANO	311	0	0	0	0	68'943	472	783	3.38%		
BEDIGLIORA	653	14	7	6	13	37'843	259	925	3.99%		
CASLANO	3'996	492	246	466	712	223'605	1'532	6'240	26.91%		
CROGLIO	851	568	284	507	791	15'850	109	1'751	7.55%		
MAGLIASO	1'467	235	118	108	226	60'969	418	2'110	9.10%		
MONTEGGIO	889	452	226	195	421	57'927	397	1'707	7.36%		
NEGGIO	341	6	3	0	3	10'717	73	417	1.80%		
PONTE TRESA	807	86	43	7	50	50'922	349	1'206	5.20%		
PURA	1'306	5	3	0	3	69'173	474	1'782	7.69%		
SESSA	672	0	0	0	0	68'333	468	1'140	4.92%		
VERNATE	560	0	0	0	0	35'686	244	804	3.47%		
CURIO	532	48	24	9	33	22'798	156	721	3.11%		
NOVAGGIO	823	168	84	194	278	38'144	261	1'362	5.88%		
ALTO MALC.	801	0	0	0	0	61'818	423	1'224	5.28%		
ARANNO	318	0	0	0	0	23'987	164	482	2.08%		
MIGLIEGLIA	273	0	0	0	0	20'345	139	412	1.78%		
ISEO (BIOGG.)	78	0	0	0	0	6'020	41	119	0.51%		
TOTALE	14'678	2'529					5'980			23'187	100.00%

Revisione del 01.07.2012